

CAMERA DEI DEPUTATI N. 497**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, BAMBI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, URSO
SALVATORE, PUCCI, SAVINO, ZAMBON, STELLA,
ANDREONI, PISONI***Presentata il 1° ottobre 1976*

Nomina di rappresentanti dei coltivatori diretti e degli agricoltori nei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e seguenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento del credito agrario in Italia, affidato fondamentalmente alla legge 5 luglio 1928, numero 1760, è soggetto da tempo, in sede scientifica e nei settori economici sindacali interessati, ad un approfondimento critico in vista del necessario aggiornamento.

La complessità del problema non deve tuttavia impedire un adeguamento urgente, in termini di « partecipazione » delle categorie interessate, che risponda alla evoluzione del sistema quale si caratterizza da

ultimo con le leggi 9 maggio 1975, n. 153 su « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura » e 30 aprile 1976, n. 386 su « Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo ».

Si propone pertanto di chiamare a far parte di diritto, nei consigli amministrativi degli istituti autorizzati, rappresentanti delle categorie agricole imprenditoriali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono chiamati a far parte dei consigli di amministrazione degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sette rappre-

sentanti delle categorie dei produttori agricoli di cui quattro dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri e due dei conduttori non coltivatori, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne di nominativi indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative.